



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 08/09/2022

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
FUMAGALLI DAVIDE	SI	
BIFFI GIACOMO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
ERBA IRENE		SI

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il SINDACO, Fumagalli Davide.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art.11-bis di tale decreto reca: *“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4”*;
- il D.M. 11 agosto 2017 ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati del D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di bilancio consolidato;

Visto l'art. 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11 che, nel disciplinare le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato stabilisce che *“gli Enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”*;

Dato atto che, ai sensi del punto 3, paragrafo 3.1 del citato principio, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti Capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti e predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e concernenti:

- gli Enti, le aziende e le Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- gli Enti, le aziende e le Società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs 118/11, recita che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. *gli organismi strumentali* dell'Amministrazione Pubblica Capogruppo, come definiti dall'articolo dal sopra citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della Capogruppo (o nel Rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
2. *gli Enti strumentali controllati* dell'Amministrazione pubblica Capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter comma 1 del D. Lgs. 118/11, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, Statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla

pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. Tale influenza si manifesta con clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'ente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel periodo di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
3. gli Enti strumentali partecipati di un'Amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter comma 2 del D. Lgs. 118/11, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le Società controllate dall'Amministrazione pubblica Capogruppo, nei cui confronti la Capogruppo:
- ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'Assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. Valgono le medesime condizioni di cui al punto 2 lettera e).
5. le Società partecipate dell'Amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, della Regione o dell'Ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di Società partecipata è estesa alle Società nelle quali la Regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in Assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Rilevato che nel DUP 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 30.11.2021 e nella relativa Nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 03.02.2022, sono indicate le partecipazioni detenute dal Comune di Cavenago di Brianza.

Ritenuto pertanto che il "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Cavenago di Brianza è definito come da Allegato 2;

Considerato che occorre definire il perimetro di consolidamento che individua le entità che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e che tali entità possono però non essere comprese nel bilancio consolidato sulla base dei seguenti criteri:

A) *irrilevanza*: quando il bilancio di un componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla consistenza patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Tuttavia, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della Società partecipata;

B) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono, evidentemente, estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste, i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, Enti strumentali e Società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Gruppo bilancio consolidato, secondo quanto sopra illustrato e risultanti dalla Relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**all. 1 Relazione Tecnica Gap**);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 30.11.2021 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.20 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016;

Rilevato che:

- a) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'Amministrazione pubblica Capogruppo:
 - comunichi agli Enti e alle Società comprese nell'elenco "Componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato" che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato;
- b) trasmetta a ciascuno di tali Enti/Società le entità comprese nel bilancio consolidato;
- c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Ritenuto che, nel caso le Società/Enti non si adeguino alle direttive suindicate, si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli

Enti/Società interessati;

Dato atto che, al fine di stabilire il “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Cavenago di Brianza, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo i seguenti dati del Bilancio Economico-Finanziario dell'anno 2021, così come approvato con deliberazione di C. C. nr. 9 del 28/04/2022:

	Tot.Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot.Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Cavenago di Brianza	32.773.317,00	28.432.014,15	5.052.827,62
Soglia 3%	983.199,51	852.960,42	151.584,83

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2021 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono da includere nel perimetro di consolidamento le seguenti entità, nonché quella detenuta indirettamente dal Comune di Cavenago di Brianza per il tramite di Cem Ambiente Spa, vale a dire Cem Servizi S.r.l., per le ragioni descritte nell'allegata relazione (Allegato 1):

- **BRIANZACQUE SRL**
- **CEM AMBIENTE SPA**
- **OFFERTASOCIALE Azienda speciale consortile**
- **CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL**
- **CONSORZIO PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE AGRICOLO
NORD EST**

Mentre è escluso dal perimetro di consolidamento Cap Holding Spa e conseguentemente tutte le partecipazioni indirette ad essa riconducibili, per irrilevanza della quota di partecipazione.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cavenago di Brianza”, organismi/Enti/Società partecipati come da all. 2 Quota Partecipazioni;

2. Di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Cavenago di Brianza, le seguenti entità partecipate, nonché quella detenuta indirettamente dal Comune di Cavenago di Brianza per il tramite di Cem Ambiente S.p.a., vale a dire Cem Servizi S.r.l., per le ragioni descritte nell'allegata relazione (Allegato 1):

- **BRIANZACQUE SRL**
- **CEM AMBIENTE SPA**
- **OFFERTASOCIALE Azienda speciale consortile**
- **CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL**
- **CONSORZIO PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE AGRICOLO
NORD EST**

3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

4. Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui al precedente punto 2) e al Revisore Unico del Conto del Comune di Cavenago di Brianza.

5. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

=====

- Allegati: - Relazione (Allegato 1)
- Allegato 2 (Quota Partecipazioni)
- parere

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 08.09.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 86 del 08/09/2022

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. FUMAGALLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT. RONCEN IVAN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).